

IL SINDACO

Introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché illustri la proposta

Terminata l'illustrazione e constatato che non vi sono interventi il Sindaco pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 20 del 13/05/2014 ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria che qui si riporta integralmente:

“L'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) istituisce, con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (I.U.C.) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

La I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi dal 639 al 714 del succitato articolo 1 Legge n. 147 del 27/12/2013;

In particolare, l'art. 1, c. 682, L. n. 147 del 23/12/2013 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

Le componenti la I.U.C. ovvero Tasi e Tari sono di nuova istituzione;

E' stato predisposto il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale – allegato alla proposta n. 18 del 12/05/2014 di deliberazione di C.C., con il quale si istituisce e disciplina la I.U.C.;

La disciplina della Tasi è contenuta nel succitato Regolamento;

I commi 669 e 671 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013 prevedono che il presupposto impositivo della Tasi sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

I commi 675 e 676 dell'art. 1 della predetta L. n. 147 del 27/12/2013 prevedono che la base imponibile della Tasi sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base della Tasi sia pari all'1 per mille.

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

Ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della predetta L. n. 147 del 27/12/2013 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei comuni;

Il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili individuati, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi e' diretta;

Non esiste al momento un'indicazione specifica dei servizi indivisibili cui far riferimento ai fini Tasi.

Occorre pertanto considerare concetti generali di "servizi pubblici"

Esistono due tipi di servizi pubblici:

Definizione dei servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo.

Definizione dei servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali sono:

- quei servizi che vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.

Rientrano pertanto nei servizi indivisibili dei Comuni, ad esempio:

- o pubblica sicurezza e vigilanza
- o tutela del patrimonio artistico e culturale
- o illuminazione stradale pubblica
- o servizi cimiteriali
- o servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
- o servizi socio-assistenziali
- o servizio di protezione civile
- o servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

Valutati i seguenti costi correnti (Titolo I spese correnti, ivi compreso il costo del personale riferibile esclusivamente ai servizi indicati, esclusi interessi passivi anche se presenti nella Funzione) inseriti nella bozza di bilancio di previsione 2014 in fase di ultimazione:

servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza (Polizia Municipale Funzione 3 servizio 03 01; Protezione Civile Funzione 9 servizio 09 03), € 72.798,00

servizi di manutenzione strade e del verde pubblico (Funzione 8, servizio 08 01e Funzione 9 servizio 09 06) € 260.816,00

servizi di illuminazione pubblica (Funzione 8, servizio 08 02), € 149.000,00

Totale spesa: € 482.614,00

Risulta necessario provvedere a stabilire, per l'anno 2014, le seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI nella misura del 2 per mille per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite nel Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale – Capitolo IMU, allegato alla proposta n. 18 del 12/05/2014 di deliberazione di C.C. senza considerare alcuna detrazione;
- aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

Con tali aliquote il gettito è calcolato in € 259.869,00 da inserire nelle Entrate del bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione;

La copertura del costo dei suddetti servizi, da realizzarsi tramite la Tasi, è pari al 53,85%
I restanti costi sono coperti da altre entrate correnti;

Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, c. 730, lett. b) punto 2, L. n. 147 del 27/12/2013 in base all'eventuale differenza positiva tra la Tasi con aliquota 1 per mille calcolata su tutti gli immobili e l'IMU relativa all'abitazione principale e relative pertinenze ad aliquota base, sarà detratta direttamente dai trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà comunale (standardizzazione Tasi-IMU);

Tuttavia ai fini del calcolo della copertura del costo dei servizi indivisibili non si tiene conto della suddetta disposizione;

Ai sensi dell'art. 13, c. 13-bis e 15, D.L. 201/2011 la delibera relativa alle aliquote TASI anno 2014 sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità previste dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota 28 febbraio 2014, n. 4033; la trasmissione deve avvenire entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

L'art. 27, comma 8, L. n. 448 del 29/12/2001 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi e i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

La stessa disposizione è confermata dall'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296;

Il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, fissato al 30 aprile 2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, è stato ulteriormente prorogato al 31/07/2014 dal decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014;

Ai sensi dell'art. 8 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2014 lo scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Per quanto finora espresso, si propone:

di richiamare la premessa quale parte sostanziale ed integrante della presente proposta;

di stabilire le seguenti aliquote ai fini TASI:

1. aliquota TASI nella misura del 2 per mille per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite nel Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale – Capitolo IMU, allegato alla proposta n. 18 del 12/05/2014 di deliberazione di C.C. senza considerare alcuna detrazione;
2. aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per tutti gli altri immobili e aree edificabili;

di dare atto che le aliquote di cui al punto producono effetti e quindi devono essere applicate a decorrere dal 01/01/2014;

di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011".

Rammentato a tutti i consiglieri comunali quanto disposto dall'art. 8 del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera di G.C. n. 5 del 30/01/2014, ai sensi del quale ciascun consigliere all'atto del voto deve verificare l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi;

Ritenuto opportuno approvare la surriportata proposta;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

- presenti: n. 8
- voti favorevoli: n. 6
- voti contrari: n. 2 (Compagnoni – Infriccioli)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

- 1) di stabilire le seguenti aliquote ai fini TASI:
 1. aliquota TASI nella misura del 2 per mille per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite nel Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- imposta unica comunale – Capitolo IMU, allegato alla proposta n. 18 del 12/05/2014 di deliberazione di C.C. senza considerare alcuna detrazione;
 2. aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per tutti gli altri immobili e aree edificabili;
- 2) di dare atto che le aliquote di cui al punto producono effetti e quindi devono essere applicate a decorrere dal 01/01/2014;
- 3) di trasmettere la relativa delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011”.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

- presenti: n. 8
- voti favorevoli: n. 6
- voti contrari: n. 2 (Compagnoni – Infriccioli)
- astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.